



COMUNE DI ORIOLO ROMANO (PROVINCIA DI VITERBO)



Regolamento sull'armamento della Polizia Locale

Indice

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Numero delle armi

Art. 3 – Tipo delle armi

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

Art. 5 – Doveri dell'assegnatario

Art. 6 – Smarrimento e furto

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

Art. 8 – Servizi da svolgersi con armi in via continuativa

Art. 9 – Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

Art. 10 - Servizi da svolgersi senza armi

Art.11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12 - Assegnazione dell'arma

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 13 – Corsi

Art. 14 – Porto dell'arma

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Generalità

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare le armi di cui sono dotati e che sono loro assegnate con le modalità di cui al presente regolamento.

L'armamento in dotazione è adeguato e proporzionato all'esigenza della difesa personale in relazione alla tipologia del servizio prestato.

Art. 2

Numero delle armi

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di n. 1 arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

L'acquisto delle armi e del munizionamento nel rispetto della norma di cui al D.M. 4/3/1987 n.145, è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio all'interno del quale è inserito il Servizio di Polizia Locale tenendo conto delle direttive di cui agli art. 3 e 4 del D.M. di cui sopra.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall'addetto di Polizia Locale;
- all'addetto di Polizia Locale cui è conferita la qualifica di agente di P.S., l'assegnazione dell'arma viene fatta in via continuativa;
- le armi di scorta o comunque non in dotazione alla polizia Locale saranno conservate, prive di fondina e munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni e la fondina saranno conservate in armadio distinto da quello delle armi, di uguale caratteristica;
- Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile del Servizio all'interno del quale è inserito il Servizio di Polizia Locale le assumerà in carico nell'apposito registro.

Art. 3

Tipo delle armi

Le armi in dotazione agli addetti della Polizia Locale sono le seguenti:

- a) Pistola di tipo semiautomatico Beretta modello 84F calibro 9 stt doppia azione.
- b) Spray antiaggressione.
- c) tatical baton

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma avviene in via continuativa ed è effettuata solamente al personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all' art. 7. Gli assegnatari al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e munizioni sul quale dovranno sempre essere registrate anche le consegne.

Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituite dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

Art. 5

Doveri dell'assegnatario

L'addetto di polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma

e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate:

b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

c) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

d) Mantenere l'addestramento partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

a) L'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;

b) In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 6

Smarrimento e furto

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 7

Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano

l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna dotata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65 e ai sensi degli articoli del vigente Regolamento del Servizio di Polizia Locale, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile.

Il porto dell'arma fuori dal servizio è consentito per raggiungere dal proprio domicilio, anche se posto fuori dal territorio comunale il luogo di servizio e viceversa. In entrambi i casi l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 8

Servizi da svolgersi con armi in via continuativa

Sono svolti in via continuativa con armi i seguenti servizi:

1. Tutti i servizi notturni;
2. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
3. I servizi che possono implicare accertamento o prevenzione in genere dei reati relativi alla circolazione stradale;
4. I servizi di collaborazione con Forze di Polizia di Stato, dopo che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86 sia intervenuta richiesta motivata delle competenti autorità per specifiche operazioni e ne sia seguita una disposizione di autorizzazione del Sindaco; Il personale del Servizio di Polizia Locale di cui all'art. 1 che collabora con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/03/1986 n.65 esplica il servizio in uniforme ordinaria e munito dell'arma in dotazione, salvo diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
5. I servizi di vigilanza e di controllo dell'ordine nelle parate e manifestazioni pubbliche;
6. In via generale in tutte le funzioni attinenti alla qualifica di agente di P.S. conferita con decreto prefettizio;

Al personale specificamente destinato ai servizi di cui sopra l'arma è assegnata in via continuativa;

Art. 9

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

I servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Comandante/Responsabile della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65 che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Quando detti servizi debbano avvenire con le armi il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi

fuori dal territorio del Comune, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

Analogamente in caso di richiesta da parte del Comune di Oriolo Romano di servizi di soccorso o di supporto rivolti ad altri Comuni, il Sindaco può richiedere che un contingente di personale sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma.

In questo caso le comunicazioni al Prefetto territorialmente competente avvengono a cura del Servizio della Polizia Locale concedente.

Possono altresì essere svolti occasionalmente con armi i servizi di Polizia Locale necessari nelle contingenze che si rivelano coi caratteri di imprevedibilità

Art. 10

Servizi da svolgersi senza armi

Sono svolti di norma senza armi i seguenti servizi:

- Scorta d'onore al gonfalone;
- Servizi interni d'ufficio
- Assistenza alle sedute del consiglio comunale
- Cerimonie religiose
- Servizi civili nell'ambito dell'attività scolastica

Art. 11

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza fuori dal territorio del Comune sono svolti, di massima senza armi.

Quando detti servizi debbano avvenire con le armi il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del Comune del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, anche quando nel caso risulti necessario uscire dal territorio comunale e/o provinciale.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12

Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma è effettuata con provvedimento del Sindaco al solo personale in possesso dei requisiti di qualifica di agente di P.S. di cui all'art. 5 L. 65/86.

1) Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta per un periodo non superiore ad anni 5. Del provvedimento è fatta menzione sul tesserino di identificazione dell'addetto.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

2) Assegnazione in via occasionale.

L'assegnazione dell'arma per i servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al presente articolo, nel registro di carico e scarico delle armi. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata all'inizio del servizio e deve essere riconsegnata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 13

Corsi

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare due volte all'anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligono abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, ai sensi della Legge 28.05.1981 n. 286, sono obbligatoriamente iscritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Art. 14

Porto dell'arma

Qualora la Sezione di Tiro a Segno Nazionale presso la quale devono svolgere il corso di lezioni regolamentari di tiro si trovi in un Comune diverso da quello in cui gli addetti alla Polizia Locale prestano servizio, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore.

A tal fine, il Responsabile della Polizia Locale trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.